



REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE**

Codice Fiscale 80012000826

**SERVIZIO 9 – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO  
U.O. 1 – AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'  
FINANZIARIE - RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA AGRIGENTO**

Via Giovanni XXIII°, 188 – 92100 AGRIGENTO

TEL. 0922 594599 - Fax 0922 23812

[servizio.ag.svilupporurale@regione.sicilia.it](mailto:servizio.ag.svilupporurale@regione.sicilia.it)

Pec: [dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 83240 del 15 SET 2023

**OGGETTO:** Regolamento per l'esercizio della caccia alla volpe in forma collettiva – Calendario Venatorio 2023/2024.

Il Dirigente della U.O.1 – Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie – Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento:

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge n. 157 del 11 febbraio 1992;

**Vista** la legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.A. n. 31/GAB. del 26 giugno 2023, con il quale è stato approvato il calendario venatorio 2023/2024;

**Visto** l'art. 5 dell'allegato 1 del D.A. 31/GAB. del 26 giugno 2023.

Ritenuto che questa U.O. 1 – Ripartizione Faunistico Venatoria, nel rispetto delle vigenti leggi e gli indirizzi generali stabiliti dal calendario venatorio, debba regolamentare la caccia alla volpe in forma collettiva, ove consentita con proprio provvedimento.

**RENDE NOTO**

l'esercizio della caccia alla volpe (*vulpes vulpes*) è consentito su tutto il territorio regionale dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori.

Dal 01 gennaio al 31 gennaio 2024, la caccia alla volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo senza l'ausilio di cani.

Dal 01 gennaio al 31 gennaio 2024, la caccia alla volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento, Ripartizione Faunistico Venatoria; si precisa che le istanze in regola con le disposizioni in materia di bollo, dovranno comprendere l'elenco dei componenti della squadra (cognome, nome, residenza, numero di porto d'armi e numero di tesserino regionale), allegando, alla stessa, fotocopia del porto d'armi e tesserino

venatorio regionale di ogni singolo componente e dovranno pervenire entro e non oltre il 09/12/2023.

La caccia alla volpe in forma collettiva, dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di caccia ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

- 
1. Le squadre saranno formate dai cacciatori ammessi nell'A.T.C. per la caccia alla selvaggina stanziale;
  2. Negli AA.TT.CC. di AG1 e AG2 le squadre, per la caccia alla volpe in forma collettiva, dovranno essere formate da un numero di cacciatori compreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 35 gestite da un caposquadra ed un vice caposquadra;
  3. In presenza di zone umide per una fascia di rispetto di 100 metri è vietato sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1% in peso;
  4. Tutti i componenti devono essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità, del tesserino venatorio per la stagione 2023/2024 ed in regola con il pagamento della polizza assicurativa, della concessione governativa nazionale e regionale e dell'autorizzazione di ammissione negli A.T.C. AG1 e AG2 dei cacciatori non residenti;
  5. Il caposquadra dovrà presentare richiesta per la battuta della squadra, almeno 15 giorni prima dalla prima battuta, al Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento – Ripartizione Faunistico Venatoria, indicando le località in cui si effettueranno, allegando stralcio planimetrico (a firma di un tecnico abilitato) con l'indicazione dell'area interessata e delle aree precluse alla caccia, fermo restando il rispetto dell'art. 21 punto i della L.R. 33/97;
  6. La battuta di caccia, può essere effettuata solo se è presente il caposquadra o il vice caposquadra;
  7. Il responsabile di ogni squadra autorizzata, dovrà segnalare la battuta di caccia al Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento – Ripartizione Faunistico Venatoria, almeno sei giorni prima della effettuazione della stessa;
  8. I luoghi scelti per la caccia alla volpe in forma collettiva dovranno ricadere in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie in particolare alla Coturnice (*Alectoris Graeca Whitakeri*) ed alla Lepre Italica (*Lepus Corsicanus*) previo controllo alla cartografia allegata al piano Faunistico Venatorio;
  9. La Ripartizione valutata l'idoneità della zona provvederà al rilascio dell'autorizzazione e alla consegna del modulo di comunicazione e del modulo della scheda consuntiva;
  10. La battuta dovrà essere effettuata esclusivamente nella zona autorizzata;
  11. La Ripartizione, preso atto delle aree segnalate per le battute, comunicherà agli Organi di Vigilanza competenti per territorio, la zona di chiusura interessata alla battuta di caccia alla volpe in forma collettiva;
  12. I componenti della squadra dovranno essere in possesso di una copia fotostatica della autorizzazione rilasciata dal Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento – Ripartizione Faunistico Venatoria;
  13. Entro le 48 ore successive alla battuta di caccia, il caposquadra è tenuto ad inviare al Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento – Ripartizione Faunistico Venatoria, la scheda consuntiva debitamente compilata, sulla quale sono riportati i dati anagrafici dei

componenti della squadra, il luogo e il giorno della battuta nonché il numero degli abbattimenti e il sesso dei capi abbattuti;

14. È obbligo del caposquadra procedere alla compilazione integrale dell'apposito modulo per la statistica dei capi abbattuti;
15. La caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli monitori, predisposti a cura e spese della squadra, applicati un'ora prima dell'alba, riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BATTUTA DI CACCIA ALLA VOLPE IN CORSO”**;
16. Le tabelle devono essere in numero adeguato e poste, in corrispondenza dei sentieri principali, dei sentieri di maggiore passaggio di escursionisti e cercatori di funghi e nelle vicinanze di appostamenti di caccia, al fine di far conoscere a terzi lo stato di pericolosità, della particolare forma di caccia in atto nella zona e di rendere il più sicuro possibile lo svolgimento della battuta, senza peraltro precludere l'accesso a chi intenda inoltrarsi nella zona stessa;
17. Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono raggiungere la posta con l'arma scarica, i conduttori dei cani devono caricare l'arma solo al momento in cui i cani utilizzati vengono sciolti. È fatto obbligo scaricare le armi a fine battuta;
18. L'inizio e il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
19. Tutti i cacciatori interessati alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza.

La mancata esecuzione dei suddetti adempimenti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di caccia, comporta la revoca della predetta autorizzazione.

Inoltre, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, comporta la revoca immediata a carico del singolo trasgressore, se personalmente responsabile della violazione o dell'intera squadra se la violazione è commessa in forma collettiva.

Il caposquadra è tenuto a procedere alla raccolta dei selvatici abbattuti utilizzando guanti e sacchetti per il relativo trasporto.

È vietata la rimozione di animali inselvatichiti o domestici rinvenuti morti, che dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio o alle Forze dell'Ordine, specificando la località esatta del ritrovamento.

È fatto obbligo a tutti i componenti della squadra il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, al calendario venatorio 2023/2024 e a tutte le norme che regolamentano l'attività venatoria.

La vigilanza sulla corretta osservanza è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 01 settembre 1997 n. 33.

Il Dirigente della U.O. 1  
(D.ssa Anna Licata)

Il Dirigente del Servizio 9  
(Dott. Bartolomeo Scibetta)

